



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 84 del 27/05/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 maggio 2011, n. 901

Cont. 132/10/RO - Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Dott.ri Montagna Francesco, Ostuni Maria Giovanna e L'Abbate Claudio c/Regione Puglia 1 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno Mariangela Rosato.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato in data 16/01/2010, i Dott.ri Montagna Francesco, Ostuni Maria Giovanna e L'Abbate Claudio impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce - per l'annullamento, previa sospensiva, della deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 20.10.2009, pubblicata sul B.U.R.P. in data 11.11.2009, avente ad oggetto la revisione della pianta organica dei comuni ricadenti nel territorio della ASL BR, nella sola parte in cui ha istituito la quarta sede farmaceutica nel Comune di Cisternino in deroga al criterio demografico, ai sensi dell'art. 2 Legge 362/1991; ove necessario, delle non conosciute Deliberazioni del D.G. dell'ASL BR n. 2805/08 e 3301/08, in parte qua e delle Deliberazioni del Consiglio Comunale di Cisternino n. 27 del 27.05.2008 e n. 4 del 27.05.2008, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;
- la Regione Puglia, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., si costituiva in giudizio con memoria di costituzione e controricorso del 1° febbraio 2010, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto dell'istanza cautelare e della domanda;
- l'istanza cautelare, formulata in via incidentale dai ricorrenti, veniva abbinata al merito nella camera di consiglio del 21 gennaio 2010;
- alla pubblica udienza del 21 ottobre 2010 il Collegio, su richiesta delle parti, si riservava per la decisione;
- il TAR adito, con sentenza n. 2339 depositata in data 26 ottobre 2010, respingeva il ricorso condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di giudizio;
- con atto di appello notificato in data 11 gennaio 2011, i ricorrenti impugnavano la predetta sentenza;
- ravvisandosi l'opportunità della costituzione nel giudizio di appello, stante l'esito favorevole del giudizio di primo grado, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 13.01.2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

Valore della causa: indeterminabile;

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di appello dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Mariangela Rosato;

- l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
